

L'IDENTIFICAZIONE E L'ANAGRAFE DEI SUINI IN ITALIA

PARTE SECONDA

THE IDENTIFICATION AND THE REGISTRY OF PIGS IN ITALY

PART TWO

GIANCARLO RUFFO, DL, PhD, *Professore Associato di Medicina Legale Veterinaria e Legislazione Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia,*

PAOLA FOSSATI, DVM, *Ricercatore universitario, Professore aggiunto, Specialista in Diritto e Legislazione Veterinaria, Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia,*

VALENTINA LOCATELLI, DVM, PHD, *, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia*

INGRID CASTELLANI, DVM, *Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia,*

GIACOMO MARASCHI, DVM, *Specialista in Diritto e Legislazione Veterinaria, Dirigente Veterinario, ASL MI2, Segrate*

GUIDO MESCHIA, DVM, *Specialista in Diritto e Legislazione Veterinaria, Dirigente Veterinario, ASL MI2, Segrate*

Riassunto

Gli autori analizzano la normativa in materia di istituzione dell'anagrafe e identificazione dei suini, esaminano le questioni amministrative di corretta applicazione del D. Lgs. n. 200/2010 e della Dir. 2008/71/CE e comparano questa normativa con le leggi regionali e provinciali italiane.

La questione riguarda gli adempimenti amministrativi per i suini detenuti come animali da compagnia o d'affezione.

Abstract

The authors analyze the legislation on the establishment of the Registry of pigs, examine the administrative problems about the application of the Legislative Decree no. 200/2010 and the Dir. 2008/71/EC and compare this legislation with Italian region and provincial laws. The issue concerns the bureaucracy for pigs kept as pets or of affection.

Parole chiave: Identificazione suini, legislazione europea e italiana, leggi regionali e provinciali, suino da compagnia

Keywords: Identification of pigs, European law, Italian law, region and provincial laws, pet pig

INTRODUZIONE

Nel proseguire l'analisi del D. Lgs. n. 200/2010, in materia di anagrafe e identificazione dei suini, ad integrazione e completamento del precedente lavoro (1), si è esaminata la Direttiva del 15 luglio 2008, n. 2008/71/CE, in rapporto non solo al D. Lgs. n. 200/2010 ma anche alla Legge delega n. 88/2009, allo scopo di evidenziare eventuali differenze con il contenuto della norma di recepimento nazionale.

Della Dir. 2008/71/CE sono state altresì analizzate quelle singole disposizioni derogatorie verso gli Stati Membri nonché quelle disposizioni che descrivono i casi di esclusione dalla registrazione e dalla identificazione dei capi suini.

Una delle ulteriori questioni applicative da affrontare riguarda la detenzione di un suino non destinato alla produzione di alimenti ma detenuto come animale d'affezione o da compagnia.

Nell'esame comparativo della Direttiva 2008/71/CE con il D. Lgs. n. 200/2010, gli Autori hanno analizzato eventuali discordanze in merito alle modalità applicative contenute nella norma nazionale di recepimento della Direttiva. In particolare, l'attenzione è stata rivolta alla ricerca della prevalenza delle norme locali anche nel dettato legislativo europeo, in quanto in Italia è indirizzo del legislatore di far prevalere le singole normative regionali sul D. Lgs. n. 200/2010.

Ci si è posti la questione se la Direttiva 2008/71/CE contiene una *sub specie* di "clausola di cedevolezza" nei confronti degli ordinamenti dei Singoli Stati membri, i quali, a sua volta, hanno facoltà di applicare le norme strettamente territoriali.

Nel caso dell'Italia si applica o il *principio di concorrenza* sancito nell'art. 117 della Costituzione per il quale, a fronte di una norma nazionale che disciplina la stessa materia di

competenza della regione prevale la norma regionale, o il *principio di cedevolezza*, inserito talvolta nella legge delega comunitaria o nel singolo decreto legislativo, e che consente la prevalenza delle singole norme regionali anche sul medesimo decreto legislativo.

DIRETTIVA 15 LUGLIO 2008, N. 2008/71/CE, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEI SUINI

Nei considerando alla Direttiva comunitaria viene sottolineata che l'identificazione dei suini mira a *garantire un rapido ed efficace scambio di informazioni tra Stati membri per la corretta applicazione della presente direttiva*, nonché una *mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica* (cons. 4).

Nel considerando 6 della Direttiva 2008/71/CE si pone l'accento sull'importanza dell'identificazione dei suini, al fine di poter ricostruire rapidamente e in modo accurato i movimenti degli animali.

Tuttavia, nel cons. 6 il legislatore comunitario rinvia all'adozione di una direttiva futura la natura del marchio (da apporre all'animale), permettendo ai singoli Stati membri di mantenere i propri sistemi identificativi esclusivamente per i movimenti

Le deroghe auspiccate dal legislatore comunitario nei *considerando* e successivamente inserite nei relativi articoli riguardano il mantenimento del sistema nazionale di identificazione, esclusivamente per

-i movimenti interni nazionali,
-l'invio diretto dall'allevamento al macello di animali, in cui deve essere garantita in ogni caso la tracciabilità, e

-l'esenzione di *registrare gli animali detenuti per propria convenienza e, per tener conto di taluni casi particolari.*

La Direttiva 2008/71/CE rinvia la disciplina dei casi soprariportati agli Stati membri.

L'art. 1 della Direttiva 2008/71/CE che stabilisce le prescrizioni minime in materia e prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini, e rinvia all'adozione di norme più dettagliate per fini di tutela della sanità animale, di controllo ed eradicazione di malattie.

L'art. 2 riporta le seguenti definizioni:

a) *animale: qualsiasi animale della famiglia dei suini, eccetto i suini selvatici secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ;*

b) *azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o trattati;*

c) *detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo;*

d) *autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per i controlli veterinari o qualsiasi autorità cui essa abbia delegato tale competenza ai fini dell'attuazione della presente direttiva;*

e) *scambi: gli scambi definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 90/425/CEE.*

L'art. 3 dispone gli obblighi degli Stati membri in merito all'istituzione di un elenco delle aziende, all'aggiornamento dell'elenco medesimo, con le indicazioni del detentore, e dei marchi per l'identificazione dell'azienda, nonché le disposizioni sul diritto di accesso alle informazioni da parte delle autorità competenti al controllo.

In particolare è stabilito che lo Stato membro preveda che sia l'autorità competente a predisporre l'elenco delle aziende che detengono suini. Si evince che nella Direttiva non è contemplata per i suini una banca dati

centralizzata come per gli altri animali da reddito (bovini e ovi-caprini).

Nel par. 2 dell'art. 3 la Direttiva consente agli Stati Membri di prevedere l'esclusione dalla registrazione in elenco il caso di detenzione di un solo animale *destinato all'uso o al consumo personale*, con la condizione di far sottoporre l'animale a controlli prima della movimentazione.

L'art. 4 prevede che gli Stati membri prevedano l'obbligo da parte del detentore di suini di tenere il registro in cui venga riportato il numero di animali presenti nell'azienda (carico-scarico degli animali), in cui devono essere riportati, oltre all'aggiornamento degli animali in entrata e in uscita, la loro origine o la loro destinazione e le date di movimentazione, il marchio di identificazione di ogni singolo animale.

L'art. 4 stabilisce la deroga di un sistema di registrazione di identificazione individuale diverso per i suini di razza pura o ibridi iscritti in un registro genealogico, a condizione che tale sistema abbia garanzie equivalenti a quelle del registro.

Il paragrafo 2 dell'art. 4 rinvia agli Stati membri ulteriori competenze in merito agli obblighi da parte dei detentori di suini.

Il detentore degli animali deve fornire all'autorità competente richiedente *le informazioni sull'origine, l'identificazione ed eventualmente la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati;* (lett.a).

Il detentore degli animali deve fornire un documento riportante i dati particolareggiati degli animali trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta, all'operatore che è temporaneamente detentore degli animali stessi al mercato o al centro di raccolta, (lett. b).

I registri e le informazioni soprariportate devono essere tenute in azienda ed è fatto obbligo di tenerle a disposizione all'autorità competente richiedente, per un periodo non inferiore a tre anni. (lett. c)

L'art. 5 prevede gli obblighi relativi all'apposizione dei marchi identificativi, il divieto di rimozione degli stessi, la sostituzione nel caso di perdita di un marchio, e la correlazione tra nuovo e vecchio marchio, nonché le correlazioni del marchio con i documenti di accompagnamento dell'animale. Tuttavia è consentita agli Stati membri la deroga per la quale gli Stati stessi hanno facoltà di *mantenere il loro sistema nazionale per tutti gli spostamenti di animali all'interno del loro territorio*, a condizione che si possa identificare l'azienda di provenienza e risalire all'azienda in cui gli animali sono nati. E' d'obbligo da parte degli Stati membri notificare alla Commissione il sistema che intendono applicare.

L'art. 8 prevede gli obblighi di identificazione per l'importazione dei suini dai Paesi terzi escludendo tale obbligo qualora gli animali siano destinati direttamente al macello e macellati entro trenta giorni, fermo restando l'esecuzione dei controlli veterinari e il relativo esito favorevole.

RISULTATI

1. Nell'analisi del Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 e della Direttiva Direttiva 2008/71/CE recepita, la questione riguarda il fatto che il legislatore comunitario ha voluto utilizzare per l'identificazione e l'anagrafe dei suini lo strumento normativo della direttiva (Direttiva 2008/71/CE) e non il Regolamento Comunitario, come invece utilizzato in tutti gli animali da reddito di altre specie, quali i bovini, gli ovi-caprini, gli equidi. Considerando anche il fatto che la specie suina è maggiormente utilizzata "industrialmente" per la produzione alimentare.

L'utilizzo del regolamento comunitario anche per l'identificazione degli animali della specie suina sarebbe stato più coerente, *oltre e unitamente* agli altri regolamenti europei per

l'identificazione degli animali da reddito, con il Regolamento CE n. 178/2002 in materia di Sicurezza alimentare.

Il ricorso alla forma regolamentare avrebbe potuto sotto il profilo giuridico, e quindi *sin dall'inizio*, garantire una maggior efficacia e tutela delle procedure di tracciabilità/rintracciabilità all'interno delle logiche (produttivo-zootecniche) del mercato unico, comprese le importazioni/esportazioni di animali vivi con i Paesi terzi.

2. L'altro aspetto che desta perplessità è relativo all'art. 11, titolato *Norme transitorie e finali* del D. Lgs n. 200/2010.

A fronte delle disposizioni pratico-applicative che precedono l'art. 11 nonché degli allegati successivi, il comma 3 stabilisce, testualmente, che *'Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.'*

La problematica nasce dal termine *'compatibilmente'* relativo all'applicazione del Decreto/Direttiva sul territorio nazionale.

Il co. 3 dell'art. 11 del D. Lgs. N. 200/2010 non chiarisce quali sono le disposizioni che possono entrare in concorrenza con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Si evidenzia che se dovessero esistere norme regionali e provinciali (autonome di Trento e Bolzano) che disciplinino il sistema di identificazione e di anagrafe dei suidi, si applicano –e prevalgono– queste ultime, in forza dell'art. 11 co. 3 del Decreto.

Ci si chiede, se con tale disposizione il legislatore italiano, nella legge delega (L. n. 88/2009) abbia voluto far prevalere le norme regionali e provinciali (di Trento e Bolzano) in ossequio al principio di concorrenzialità delle norme dello Stato di cui all'art. 117 della Costituzione, rinviando quindi la materia alla prevalenza degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Fermo restando ci si trova di fronte ad una norma di fonte comunitaria, quale la Direttiva 2008/71/CE, la quale, processata a *'nazionalizzazione interna'* dello Stato membro (recepimento), può essere

disapplicata in favore delle normative regionali e provinciali.

Dalla lettura della Legge delega n. 88/2009 non si evince alcuna indicazione della prevalenza delle norme regionali sulla Direttiva 2008/71/CE (inserita nell'allegato B della Legge comunitaria), la cui disciplina sanzionatoria è espressamente contenuta e delegata al Governo nell'art. 3 della Legge medesima, affinché sia assicurata *la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale*.

Tuttavia, nella Legge delega, l'art. 2, (*Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa*), al co. 1, lett. c) in fondo, sancisce che *'Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni.'*

Tale disposizione stabilisce la prevalenza delle norme 'locali' solo ed esclusivamente nella determinazione delle sanzioni.

L'art. 117 della Costituzione, individua nelle materie di competenza legislativa 'concorrente' delle Regioni *la tutela della salute e l'alimentazione*, ferma restando la competenza legislativa dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali; *ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa* (lett. l), e la protezione dei confini nazionali e *profilassi internazionale* (lett. d).

L'importanza primaria e fondamentale dell'istituzione di un sistema di identificazione e di anagrafe per i suidi è quella di poter collegare l'animale alla certificazione del proprio stato sanitario in relazione, a livello di catena alimentare primaria, alle malattie infettive e zoonosiche, che possono quindi costituire un pericolo non solo per la sanità animale ma anche per la salute umana.

Pertanto la tutela della salute (umana) si fonda all'inizio della filiera alimentare in una serie di misure di polizia veterinaria finalizzate alla lotta e all'eradicazione preventive delle malattie infettive e consistono in procedure amministrative di profilassi che si basano *in*

primis sulla stretta e diretta correlazione tra identificazione dell'animale e certificazione dello stato sanitario accertato dal veterinario.

Tale percorso amministrativo tende ad assicurare una uniformità dello stato sanitario degli animali oggetto di trasporti internazionali intra ed extra CE, per garantire il funzionamento del mercato unico europeo di libera circolazione delle merci e di sempre continue transazioni con i Paesi terzi, nonché garantire 'un alto livello della salute umana' in conformità ai principi di sicurezza alimentare contenuti nel Reg. CE n. 178/2002 e che costituisce la base di buon funzionamento dello stesso mercato unico.

Peraltro l'unico riferimento espresso all'applicazione degli statuti regionali e le relative norme di attuazione, è contenuto nell'art. 11 della Legge n. 88/2009, intitolato *Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico*, finalizzato a *garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*.

Lascia il dubbio il fatto che, rispetto alle indicazioni contenute nella Legge delega, nell'ultimo comma della disposizione transitoria e finale del D. Lgs. n. 200/2010, il governo italiano abbia subordinato una norma sovranazionale, che chiede il rispetto di una uniformità per il raggiungimento dei propri scopi, alle disposizioni frammentate delle singole Regioni e province autonome, richiamando indirettamente il rispetto del principio di concorrenza (prevalenza) delle norme regionali su quelle dello Stato come previsto dall'art. 117 della Carta Costituzionale. In tal modo con il rischio – teorico- di compromettere quel medesimo sistema di identificazione e di anagrafe degli animali che la direttiva mirava a garantire, qualora ogni regione e provincia autonoma non dovessero raccordarsi su principi comuni e modalità di applicazione condivise.

Si ritiene che il Governo, con l'introduzione del comma 3 all'art. 11 nel Decreto Legislativo

n. 200/2010 si sia spinto oltre i contenuti della Legge delega n. 88/2009, in un dettato normativo che compromette la Direttiva comunitaria recepita, in violazione palese dei principi e degli obiettivi non solo contenuti nella stessa, ma dell'intero sistema della Legislazione alimentare e del principio di Sicurezza alimentare (tracciabilità), faticosamente elaborato dalla Comunità Europea dal 2002 ad oggi.

Si evince come tale decisione del Governo italiano sia in palese contrasto con il principio europeo del primato contenuto nelle norme comunitarie, che, unitamente all'elemento dell'effetto immediato della norma comunitaria stessa, hanno lo scopo di *soddisfare l'esigenza fondamentale di uniformità di applicazione e di efficacia all'interno della Comunità*, come ribadito costantemente dalla Corte di Giustizia Europea.

Si fa presente che la deroga per gli Stati membri di *mantenere il loro sistema nazionale* è valida limitatamente agli spostamenti interni di animali dello Stato. Si evince quindi la prevalenza del dettato comunitario nella movimentazione all'interno dell'Unione e anche nell'importazione in Italia di animali.

3. Come si evince dall'art. 8, co. 1, del D.Lgs. n. 200/2010, i controlli ufficiali in merito all'applicazione del decreto stesso, devono essere programmati in rapporto all'analisi del rischio.

Il co. 2 del medesimo articolo prevede che, per ogni ASL competente per territorio i controlli ufficiali programmati ricadano su almeno l'1% delle aziende suinicole

E' facoltà delle Regioni la predisposizione di eventuali piani di controllo in base all'analisi del rischio.

Le regioni possono predisporre piani di controllo regionali avvalendosi dell'analisi del rischio, come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004.

Il Reg. CE n. 882/2004 stabilisce che la frequenza dei controlli ufficiali sia programmata in rapporto all'analisi del rischio.

Ai fini di una programmazione dei controlli ufficiali, basata su una azione amministrativa che deve rispettare criteri di efficacia, efficienza ed economicità (rif. Legge n. 241/1990), l'Autorità competente deve tenere conto (sottoporre a valutazione) dei risultati dei controlli che sono effettuati anche dagli operatori alimentari in applicazione dei piani di controllo predisposti per le proprie aziende (nel caso di allevamenti suinicoli, delle corrette prassi igieniche, ma anche dei programmi di Haccp dei successivi stabilimenti di lavorazione e di trasformazione di carne suina), nelle parti in cui tali piani prevedano il rispetto dei requisiti della normativa sulla sicurezza alimentare e del benessere animale. Spetta quindi ai veterinari ufficiali eseguire una 'visita professionale' delle singole aziende per accertarne il rischio e di conseguenza valutarne la consistenza o la gravità ('diagnosi').

4. Una ulteriore questione in merito all'applicazione del D. Lgs. N. 200/2010 riguarda l'identificazione di quei suini da compagnia e/o d'affezione, subordinata all'obbligo di identificazione e registrazione di una proprietà privata (dimora) come azienda.

Ad eccezione dei suini selvatici, il problema che si pone è se sono soggetti all'obbligo di identificazione tutti i suidi, indipendentemente dalla '*destinazione d'uso*' prevista dal detentore o dal proprietario, facendo rientrare in tale obbligo anche i suidi detenuti a fini diversi da quelli alimentari, come, ad esempio, gli animali detenuti a fini di compagnia o d'affezione.

Nello specifico la questione si può verificare laddove vengano tenuti 'in casa' maialini Nani Vietnamiti o maiali vietnamiti del Potbelly o detti anche "pancia a tazza", come animali da compagnia o d'affezione in alternativa a cani e gatti, e che di prassi sono considerati nella cultura anglosassone (negli USA dal 1980) come animali 'da compagnia'.

La definizione di 'allevamento' contenuta nel D.Lgs. n. 200/2010 comprende la presenza

anche di un solo animale nell'azienda, la quale viene individuata in *qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati.* (art. 2, co. 1, lett. b e c).

L'art. 3, co. 5 del D.Lgs. n. 200/2010, esclude dall'obbligo di registrazione nella BDN, in conformità alla Decisione 2005/458/CE *le aziende in cui è detenuto un solo animale destinato al consumo personale*, con l'unico obbligo, da parte del detentore, di far sottoporre l'animale ai controlli stabiliti dalla normativa vigente, prima di ogni spostamento. Si evince che la detenzione di un solo animale e la destinazione al consumo personale sono elementi che esentano dall'obbligo di registrazione dell'azienda stessa.

E' conseguenza che a fronte di tale disposizione non è d'obbligo identificare neppure l'animale, in quanto è lo stesso codice di registrazione attribuito dalla BDN all'azienda a "generare" il codice di identificazione che deve essere riportato sugli animali (allegato I, par. 2)

La questione riguarda se il D.Lgs. n. 200/2010 possa essere applicato anche ai suini detenuti come animali da compagnia o d'affezione.

Una prima risposta può essere ricavata dall'art. 3, e per analogia si può estendere l'esenzione dalla registrazione nella BDN, se viene detenuto un solo animale che non entra nel circuito alimentare.

Il problema nasce se la detenzione riguarda due animali (anche per autoconsumo o tenere 'la coppia') e, quindi, prevedere la soggezione agli obblighi di registrazione e di identificazione stabiliti dal Decreto.

Se i suini sono tenuti in coppia anche per autoconsumo c'è l'obbligo di registrazione come azienda in BDN.

La definizione di "azienda" non aiuta, in quanto la norma si riferisce ad una attività zootecnica non comparabile con la detenzione in privata dimora di suini da compagnia.

Ci si chiede se il caso di detenzione di due suini da compagnia in privata dimora con giardino o senza giardino possa ricadere

nell'applicazione del D.Lgs. n. 200/2010 e rientrare nella definizione di 'stabilimento agricolo'.

In questi casi particolari si rende necessario il rinvio alle Leggi delle singole Regioni e delle Province autonome, che possono stabilire, a seconda degli indirizzi:

-l'obbligo di richiesta da parte del detentore di suini del codice aziendale anche per un solo capo;

-l'obbligo dell'iscrizioni alle relative anagrafi;

-il rispetto delle disposizioni sanitarie contenute nei singoli provvedimenti Regionali;

-l'obbligo del registro di carico/scarico degli animali in formato cartaceo o elettronico, e degli adempimenti di aggiornamento in BDN e presso l'ASL;

-l'obbligo del registro dei trattamenti medicamentosi vidimato dal Servizio Veterinario.

-il divieto di detenzione di animali nelle zone residenziali, commerciali, o direzionali per motivi di igiene urbana;

-la detenzione in deroga per il punto di cui sopra, solamente in aree private scoperte e previo parere favorevole da parte del Sindaco e del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

La detenzione di un solo capo suino per consumo personale o per altri fini, se da una parte è causa di esclusione del D. Lgs. n. 200/2010, dall'altra eventuali indicazioni dettate dalle leggi regionali di prevedere comunque obblighi di registrazione e di identificazione possono creare situazioni particolari.

Si può verificare che, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 200/2010 o delle leggi regionali il luogo in cui viene detenuto l'animale, è soggetto a vigilanza veterinaria permanente da parte delle ASL.

Tale interpretazione può sembrare un paradosso se i Servizi veterinari dell'ASL dovessero effettuare controlli su un suino 'da compagnia' e tenuto dai proprietari/detentori in privata dimora.

Fermo restando l'obbligo di identificazione del singolo animale, è rilevante ai fini della

registrazione ‘aziendale’, individuare e fornire una descrizione dei locali in cui viene detenuto il suino nella procedura di registrazione, al fine di consentire al veterinario ufficiale di poter eseguire gli eventuali controlli che la legislazione impone come doveri d’ufficio.

Tuttavia ci si chiede se il Veterinario ufficiale potrebbe effettuare una ispezione senza dover compiere una violazione, in caso di ingresso in una privata dimora (art. 13, Legge n. 689/1981) in cui viene tenuto (e denunciato) un suino da compagnia.

Tale situazione sarebbe alquanto paradossale, se prevista da una disposizione regionale.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto emerso dalla combinazione dei disposti della legislazione richiamata, una prima osservazione sul sistema di identificazione dei suini riguarda l’adozione da parte del legislatore europeo di vari sistemi identificativi e non un sistema unico, contrariamente agli altri animali produttori di alimenti per un animale che viene utilizzato nella totalità delle sue ‘parti’.

Sia la Direttiva 2008/71/CE, sia il D. Lgs. n. 200/2010 di recepimento lasciano aperte troppe lacune che possono avere una ricaduta sull’applicazione pratica del dettato legislativo, in particolare sulla reale tracciabilità dei suini e la successiva fase produttiva di alimenti.

In merito alla destinazione del suino come animale da compagnia, la legislazione italiana crea dubbi e perplessità in merito all’applicazione della normativa esaminata, in quanto incontra problematiche a livello locale e con le disposizioni nazionali in merito al divieto di accesso da parte delle autorità competenti in privata dimora qualora fossero detenuti in tali locali i suini da compagnia.

Fermo restando l’auspicio di un intervento futuro più chiaro ed incisivo dell’Unione Europea mediante l’adozione di un regolamento che disciplini il sistema di identificazione, anagrafe e registrazione dei suini uniforme in tutto il territorio dell’Unione Europea, sarebbe altresì auspicabile anche un

futuro intervento del legislatore italiano con una legislazione uniforme su tutto il territorio nazionale, più chiara del dettato attuale, e coerente con il corpus di legislazione veterinaria e alimentare dettata dall’Unione Europea.

BIBLIOGRAFIA

(1), G. Ruffo, P. Fossati, V. Locatelli, I. Castellani, G. Maraschi, G. Meschia, *L’identificazione dei suini in Italia, Parte prima, Rassegna di Diritto, Legislazione e Medicina Legale Veterinaria*, ISSN 0300-3485. *Rivista accademica italiana di portata internazionale, peer-reviewed e di libero accesso. Con Comitato Scientifico, Vol 11, N° 3-2012, pagg. 3-13, 11 pag.*

Legislazione

-Decisione 89/153/CEE, della Commissione, del 13 febbraio 1989, *relativa alla correlazione dei campioni prelevati ai fini della ricerca dei residui con gli animali ed allevamenti d’origine;*

-Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, *recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali;*

-Decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 27, *recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;*

-Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, *di attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;*

-Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, *di attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva 91/496/CEE relative all’organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;*

-Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante l'attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali;

-Decisione 2000/678/CE, della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 23 ottobre 2000;

-Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1760 del 2000 e del Regolamento (CE) n. 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

-Decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva

2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

-Decisione 2005/458/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, che concede all'Italia la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

-Legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

-Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;